

Determina Dirigenziale n. 43/2025 del 29 ottobre 2025

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Componente 2 Investimento creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", costruzione di "leader territoriali di R&S

Determina per l'affidamento diretto del Servizio di consulenza specialistica per servizio di supporto tecnico-specialistico per le attività di quality review e di audit di reperforming delle rendicontazioni di spesa per il periodo novembre 2023-dicembre 2024, per un importo contrattuale pari a € 27.144,00 (IVA esclusa), CIG: B8C30CE28E, CUP: B13D21011810006

LA DIRETTRICE

VISTI

l'atto costitutivo e lo statuto di "HUB NODES: Nord Ovest Digitale E Sostenibile Società consortile a responsabilità limitata" (HUB NODES S.c.a.r.l.);

DATO ATTO

che HUB NODES S.c.a.r.l. ha natura di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art.13, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023 allegato I.1, ed è pertanto tenuta all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, oltre all'ulteriore disciplina applicabile alle amministrazioni aggiudicatrici;

DATO ATTO

- dell'esigenza di procedere a rinnovare l'affidamento del servizio di consulenza specialistica per il servizio di supporto tecnico-specialistico per le attività di quality review e di audit di reperforming delle rendicontazioni di spesa;
- che il contratto oggetto di affidamento è finanziato dal PNRR – Missione 4 – Componente 2 – Investimento creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", costruzione di "leader territoriali di R&S CIG: B8C30CE28E, CUP: B13D21011810006;

RILEVATO

che l'importo stimato a base dell'affidamento è pari ad Euro 27.144,00 e pertanto inferiore alla soglia comunitaria;

RILEVATO

che è pertanto applicabile la disciplina delle procedure di importo inferiore alle soglie europee di cui agli artt. 48 e seguenti del D.Lvo n. 36/23;

RILEVATO

che, con riferimento all'oggetto e all'importo dell'affidamento, non sussiste l'obbligo di adesione alle convenzioni o accordi quadro attivate da Consip o dalle centrali di committenza regionale, o dei soggetti aggregatori, ed è pertanto consentita la procedura autonoma di cui alla presente determinazione/decisione a contrarre;

VISTO:

- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

VISTO

- l'art. 53 del DL 77/2021 conv. L. 108/2021, che prevede una disciplina speciale per l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, il quale prevede:
- *“1. Fermo restando, per l'acquisto dei beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal presente decreto, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, in presenza dei presupposti ivi previsti, in relazione agli affidamenti di importo superiore alle predette soglie, aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.*

VISTA

la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, 15/02/2022, n. 1108: *“Il ricorso a tale procedura semplificata non presuppone una particolare motivazione né l'esperimento di indagini di mercato o di consultazioni di operatori economici (infatti non è neppure previsto l'obbligo di richiedere preventivi). Infatti, come emerge dalla comparazione tra la lettera a) e la lettera b), comma 2, dell'art. 1 del D.L. n. 76/2020 - vigente al momento dell'assunzione dei provvedimenti impugnati - nell'ipotesi di affidamento diretto è riservata alla stazione appaltante la scelta discrezionale del contraente, senza che sia necessaria la previa consultazione di un certo numero di operatori economici, da individuarsi tramite indagini di mercato o elenchi, essendo ciò espressamente previsto solo per la diversa procedura negoziata senza bando di cui alla lettera b)”*.

VISTI

Il Reg. (UE) n. 2021/241 e ss.mm.ii., che ha stabilito che tutte le misure adottate dagli Stati membri, mediante la predisposizione di Piani nazionali, debbano soddisfare il principio di *“non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”* (o *“Do No Significant Harm”*, o DNSH);

la Circolare DNSH n. 33 del 13 ottobre 2022 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante *«Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente»* e ss.mm.ii.;

la Relazione sul DNSH predisposta dall'operatore economico, e accertata la conformità al principio DNSH delle specifiche tecniche dell'oggetto di affidamento;

RILEVATO

che nel caso di specie, stante il disposto dell'articolo 1, c. 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., che prevede l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, si è ritenuto di procedere mediante trattativa MePA;

RILEVATO

che la prestazione che si intende acquisire non si configura quale artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative dell'Ente la cui sommatoria comporterebbe il superamento della soglia di 140.000 euro, e che pertanto risulta rispettato il principio di cui all'articolo 14, comma 6, del D.Lvo n. 36/23;

RILEVATO

che nel caso di specie è opportuno fare ricorso alla procedura di affidamento diretto;

VISTA

l'offerta presentata dal professionista Alessio Micale con sede in Torino - Corso Orbassano 224/17 C.F. MCLSS81D21F158T P.Iva 11724970014 mediante Trattativa diretta su MePA;

RILEVATO

che le caratteristiche del servizio offerto:

- rispondono pienamente all'interesse pubblico specifico che col presente affidamento si intende soddisfare visto al curriculum del professionista e al possesso dei requisiti di esperienza, capacità, professionalità, idoneità al corretto svolgimento dell'incarico;

RILEVATO

che il prezzo risultante dalla negoziazione diretta può definirsi congruo essendo in linea con i prezzi di mercato rilevati dal RUP attraverso un'apposita indagine di mercato svolta mediante precedente prestazione di servizio;

RILEVATO

che l'affidatario al momento della presentazione dell'offerta ha dichiarato di essere in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RILEVATO

che si è potuto verificare quanto sopra dichiarato mediante precedenti servizi ricevuti regolarmente eseguiti;

RILEVATO

che il RUP ha compilato la richiesta di autorizzazione all'acquisto del servizio;

RILEVATO

che nel caso di specie, non si tratta di attività svolte in luoghi ove la stazione appaltante ha disponibilità giuridica e, dunque, non è necessario redigere il DUVRI;

RILEVATO

che si ritiene giustificato derogare al principio di rotazione e di procedere all'affidamento diretto in favore del dott. Alessio Micale per le seguenti ragioni:

- a) L'operatore economico ha eseguito con successo le prestazioni contrattuali correlate al precedente affidamento di servizio garantendo elevati standard qualitativi ed il pieno rispetto dei termini pattuiti;
- b) L'affidamento ora di un servizio di supporto tecnico-specialistico, considerata la peculiare natura del servizio che richiede un'esperienza consolidata e specifica nel settore, è di particolare importanza per evitare interruzioni nell'attuazione degli adempimenti previsti per gli investimenti finanziati dal PNRR/PNC nel rispetto delle scadenze perentorie stabiliti dal Regolamento (UE) n. 241/2021;
- c) Il grado di soddisfazione, maturato dall'Hub Nodes per l'antecedente rapporto contrattuale instaurato con il medesimo operatore economico, non risulta replicabile, attesi i vincoli temporali perentori stabiliti dal Reg. (UE) n. 241/2021 per la chiusura degli interventi finanziati dal PNRR/PNC;
- d) L'affidamento all'operatore economico, avente competenze e know-how specifici in ordine alla materia di che trattasi, consente di ottenere un'elevata qualità del servizio e di garantirne la continuità tecnico-operativa, nonché di evitare inefficienze e disservizi nell'erogazione del servizio richiesto a supporto degli adempimenti di competenza della Direzione committente e per l'attuazione degli investimenti PNRR/PNC in premessa descritti;
- e) L'importo dell'affidamento rientra nei limiti di cui all'art. 50, co.1, lett. B), del d.lgs. n. 36/2023, che consente affidamenti diretti sotto soglia;

DATO ATTO

che l'operatore economico Alessio Micale non ha prodotto la seguente documentazione prevista dall'art. 47 DL 77/2021, in quanto dichiara di essere un libero professionista con partita IVA senza alcun dipendente e pertanto, non soggetto alle norme;

sul rispetto della parità di genere e delle pari opportunità e dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n.68.-

VISTE

le modalità indicate dall'affidatario con le quali egli intende adempiere ai predetti impegni e verificata la sostenibilità e congruità complessiva dell'offerta;

VISTA

la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti generali richiesta ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lvo n. 36/23;

RILEVATO

che ai sensi dell'art. 55 del D.Lvo n. 36/23 il contratto derivante dal presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio;

VISTO

l'art. 18, comma 1, del D.Lvo n. 36/23 e l'art... del Regolamento interno dell'HUB NODES Scarl e ritenuto di stipulare il contratto mediante trattativa MePA NG5714212 e disciplinare sottoscritto tra le parti;

RILEVATO

che il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo «Amministrazione Trasparente» ai sensi dell'articolo 28 del Codice;

VISTO

l'art. 50, comma 9, del D.Lvo n. 36/23, e ritenuto di pubblicare sul sito internet della stazione appaltante l'avviso sui risultati della procedura di affidamento;

RILEVATO

che in ossequio al quanto previsto nell'art. 16 del D.Lvo n. 36/23, il presente affidamento avviene in assenza di conflitto di interessi;

VISTO

il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici", in particolare:

- gli articoli da 48 a 55 del Codice relativi ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;
- l'allegato II.1 al Codice.
- il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
- il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione per contrastare possibili eventi corruttivi;

DETERMINA

1. di affidare direttamente ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b) del D.Lvo n. 36/23 e per le ampie motivazioni espresse in narrativa, l'affidamento diretto per servizio di supporto tecnico-specialistico per le attività di quality review e di audit di reperforming delle rendicontazioni di spesa, all'operatore economico Micale Alessio con sede in Torino - Corso Orbassano 224/17 C.F. MCLSS81D21F158T P.Iva 11724970014 dietro pagamento di un compenso a consumo netto di euro 27.144,00 oltre IVA;

2. di autorizzare l'affidamento per la durata presunta di 11 mesi; il contratto avrà avvio dalla sua sottoscrizione e proseguirà fino all'esaurimento dell'importo contrattuale indicato precedentemente;
3. di dare atto che il presente affidamento diretto rispetta i principi e le disposizioni applicabili del Codice;
4. è conforme al principio DNSH di cui al Reg. (UE) n. 2021/241 e alla Circolare DNSH n. 33 del 13 ottobre 2022, e ai criteri ambientali minimi applicabili;
5. di dare atto che la spesa totale prevista pari ad euro 27.144,00, oltre IVA di legge trova copertura nel bilancio di previsione;
6. di dare atto che l'affidatario è in possesso dei requisiti generali e speciali;
7. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio;
8. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo «Amministrazione Trasparente» ai sensi dell'articolo 28 del D.Lvo n. 36/23;
9. di pubblicare, ai sensi 50, comma 9 del D.Lvo n. 36/23, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento;
10. di dare atto che il presente affidamento:
 - è avvenuto nel rispetto dei tempi di conclusione della procedura di cui all'art. 1, comma 1, DL. 76/2020;
11. di dare atto che l'affidatario è in possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 D.Lvo. 36/2023;
12. di dare atto che le verifiche dei requisiti saranno disposte prima della stipula del contratto in conformità a quanto previsto nelle linee guida ANAC n.4, par. 4.2.2 e ss.;
13. di nominare l'ing. Chiara Lucia Gemma Ferroni quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 D.Lvo. 36/2023 e la dott.ssa Monica Baldovino quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi degli artt. 115 e 111 del D. Lvo. 36/2023 e del D.M. 49/2018.

LA DIRETTRICE GENERALE

Ing. Chiara Lucia Gemma Ferroni

Firmato in originale